

## Art. 11-bis. Autorizzazione per lo svolgimento di servizi per la prima infanzia

1. È soggetto ad autorizzazione lo svolgimento in forma imprenditoriale di servizi per la prima infanzia rivolti a bambine e bambini fino ai tre anni di età e svolti per più di quattro ore giornaliere con carattere di continuità. Non è richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento di servizi già oggetto di accreditamento ai sensi dell'articolo 6-bis.
2. Con regolamento sono individuate le disposizioni di attuazione di questo articolo e in particolare:
  - a) i requisiti e gli standard minimi strutturali, organizzativi, di funzionamento e prestazione, nonché i requisiti professionali degli operatori;
  - b) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, per la verifica periodica dei requisiti nonché per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima;
  - c) le modalità per lo svolgimento dei controlli.
3. Nel caso di svolgimento del servizio in assenza di autorizzazione o in difformità alla stessa è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di diecimila euro.<sup>(16)</sup>

---

(16) Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17. Per l'attuazione delle modifiche si veda l'art. 14 della medesima legge provinciale.